

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 67

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **CAPPIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile concernenti l'adeguamento terminologico secondo il principio di parità

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge, già proposto nella passata legislatura alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 1603), viene ora presentato al Senato con l'augurio che in questo ramo del Parlamento possa essere presto esaminato, vista l'importanza dell'argomento.

L'articolo 51 del codice di procedura civile prevede che il giudice ha l'obbligo di astenersi, fra gli altri casi, «se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori» (comma primo, n. 2) oppure «se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una

delle parti o alcuno dei suoi difensori» (comma primo, n. 3).

La norma fu dettata quando la magistratura era esclusivamente riservata agli uomini, prima dell'approvazione della legge 9 febbraio 1963, n. 66, che ha aperto tale carriera alle donne.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si propone pertanto di sostituire nell'articolo 51 del codice di procedura civile, al comma primo, n. 2 e n. 3, l'espressione «la moglie» con l'espressione «il coniuge».

Con l'articolo 2 si intende sostituire nell'articolo 1062 del codice civile l'espressione «padre di famiglia» con quella di «titolare del diritto di proprietà».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infatti l'espressione che risale al diritto romano, basato sulla *potestas* del *pater familias* e sull'idea del *pater* quale unico soggetto giuridico capace nell'ambito della famiglia, è ormai da abolire, perchè corrispondente a una realtà e a una società completamente diverse da quelle attuali. Ciò anche al fine d'incidere il più profondamente possibile nel cambiamento della cultura e della mentalità giuridica. L'espressione «destinazione del padre di famiglia» non corrisponde più al regime dell'assoluta parità di diritti tra uomo e donna sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Con il successivo articolo del disegno di legge, infine, si intende sostituire l'espressione «adeguata diligenza» all'espressione «diligenza del buon padre di famiglia», in quegli articoli del codice civile in cui quest'ultima sia contenuta. Tale espressione, infatti, che indica il grado e la forma di prudenza, di vigilanza e attenzione, in una parola la diligenza richiesta in vista dell'adempimento del-

l'obbligazione, è figura tradizionale della società romana, scaturita dalla sua stessa civiltà di tipo agrario.

Ma dall'epoca della società romana che diede origine a tale formulazione, prima letteraria e poi giuridica, sino ai nostri giorni sono passati almeno due millenni.

L'espressione è oggi ampiamente superata per l'evolversi del costume e, soprattutto, delle condizioni socioeconomiche.

Il legislatore, antico e moderno, ha sempre adoperato questa espressione per indicare una cura non eccezionale (il che comporterebbe una responsabilità particolare) ma tuttavia notevole, cioè adeguata al risultato dovuto o ricercato.

Si propone, pertanto, di sostituire il riferimento al buon padre di famiglia e alla sua diligenza con il riferimento ad una adeguata diligenza, negli articoli 703, quarto comma, 1001, secondo comma, 1176, primo comma, 1587, numero 1), 1710, primo comma, 1768, primo comma, 1804, primo comma, 2148, secondo comma, 2167, secondo comma, del codice civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, nel primo comma, numeri 2) e 3), le parole «la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «il coniuge».

Art. 2.

1. All'articolo 1062 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, le parole: «padre di famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «titolare del diritto di proprietà».

Art. 3.

1. All'articolo 703 del codice civile, nel quarto comma, le parole: «come un buon padre di famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «con adeguata diligenza».

2. Agli articoli 1001, secondo comma, 1176, primo comma, 1587, numero 1), 1710, primo comma, 1768, primo comma, 1804, primo comma, 2148, secondo comma e 2167, secondo comma, del codice civile le parole «la diligenza del buon padre di famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «adeguata diligenza».